



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SECRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio,
ambiente e immigrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0034389 P-4.8.2.8

del 13/12/2021



37372337

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

DG CRESS

Cress@pec.minambiente.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**

Oggetto: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto dell'impianto eolico denominato "Primus" della potenza di 60,375 MW, localizzato nei comuni di Pizzoni (VV), Simbario (VV), San Nicola da Crissa (VV), Vallelonga (VV), Vazzano (VV), e Torre di Ruggiero (CZ), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Serra San Bruno (VV), Spadola (VV), Simbario (VV), Torre di Ruggiero (CZ), Cardinale (CZ), Argusto (CZ), Gagliato (CZ), Petrizzi (CZ), proposto dalla società Parco eolico di Primus S.r.l.

Attivazione procedura ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della delibera adottata nella seduta del 3 dicembre 2021, con la quale il Consiglio dei ministri ha disposto che non sussistono le condizioni per la prosecuzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto di impianto eolico denominato "Primus" della potenza di 60,375 MW, localizzato nei comuni di Pizzoni (VV), Simbario (VV), San Nicola da Crissa (VV), Vallelonga (VV), Vazzano (VV), e Torre di Ruggiero (CZ), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Serra San Bruno (VV), Spadola (VV), Simbario (VV), Torre di Ruggiero (CZ), Cardinale (CZ), Argusto (CZ), Gagliato (CZ), Petrizzi (CZ).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Cons. Carlo Notarnuozzi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 3 DICEMBRE 2021

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato in Ministero della transizione ecologica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato in Ministero della cultura;

VISTO il Quadro territoriale regionale paesaggistico (QTRP) della regione Calabria, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 34 del 1° agosto 2016;

VISTA la nota prot. n. 18937 dell'8 settembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di impianto eolico denominato "Primus" della potenza di 60,375 MW, localizzato nei comuni di Pizzoni (VV), Simbario (VV), San Nicola da Crissa (VV), Vallelonga (VV), Vazzano (VV), e Torre di Ruggiero (CZ), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Serra San Bruno (VV), Spadola (VV), Simbario (VV), Torre di Ruggiero (CZ), Cardinale (CZ), Argusto (CZ), Gagliato (CZ), Petrizzi (CZ);

RILEVATO che il progetto in esame prevede la realizzazione di un parco eolico localizzato in un'area molto vasta, di circa 49.257 mq, composto di 23 aerogeneratori, ciascuno di altezza complessiva pari a 230 metri e con una potenza nominale pari a 2,625 MW, di cavidotti di collegamento con uno sviluppo complessivo di circa 33 km, di un nuovo elettrodotto a 150 kV, nonché di una stazione di utenza che occuperà un'area di circa 1500 mq;

VISTO il parere n. 116 del 25 giugno 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale CT-VIA, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;

VISTA la nota prot. 24027 del 12 agosto 2020 con la quale il Ministero della cultura ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la nota prot. 7292 del 5 marzo 2021, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere negativo sulla compatibilità ambientale dell'impianto in esame, basato anche sul parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia con nota prot. n. 4037 del 24 giugno 2020;

VISTA la nota prot. 107879 del 7 ottobre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha fornito documentazione concernente il caso in esame;

VISTA la nota prot. 29611 del 22 ottobre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 3 novembre 2021 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che in sede di riunione i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno confermato le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

RILEVATO che, in sede di riunione istruttoria i rappresentanti del Ministero della cultura hanno ribadito il parere contrario alla realizzazione dell'impianto in questione in quanto il progetto interessa aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere c) e g) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed in quanto alcuni aerogeneratori ricadono nella fascia di rispetto di corsi d'acqua e di aree boschive nonché in territori percorsi o danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rimboschimento;

PRESO ATTO che, nel corso della citata riunione del 3 novembre 2021, i rappresentanti del Ministero della cultura hanno evidenziato che il progetto si colloca su aree collinari e montagnose, la cui altitudine oscilla da 810 a 960 metri sul livello del mare e si sviluppa su quattro aree caratterizzate da alberi ad alto fusto e cespugli tipici della macchia mediterranea, ed, altresì, che l'area occupata dal progetto è collocata a ridosso di quattro Siti di interesse comunitario - SIC, quali il Bosco di Santa Maria, Lacina, Bosco di Stilo - Archiforo, Lago dell'Angitola;

ATTESO che l'area interessata dall'intervento è caratterizzata dalla presenza di ambiti naturali, quali bosco, aree adibite a pascolo o praterie e aree agricole e colture agrarie, rappresentate principalmente da cereali, leguminose e colture foraggere;

ATTESO che i rappresentanti del medesimo Dicastero hanno sottolineato che il progetto prevede l'espianto o il taglio di 1403 alberi, fra i quali pini larici spontanei, di cui solo piccola percentuale verrà reimpiantata, senza prevedere precise e complessive misure di mitigazione per la parte restante;

ATTESO che il QTRP della regione Calabria, al fine di rafforzare la multifunzionalità forestale come presidio idrogeologico del territorio, detta specifici indirizzi ed azioni, coerenti con la pianificazione forestale regionale e provinciale;

VISTO l'atto di indirizzo approvato con deliberazione n. 55 del 30 gennaio 2006, concernente "L'eolico in Calabria: Indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale", con cui la Giunta regionale della Calabria ha fornito indicazioni per una corretta localizzazione degli impianti;

VISTO, altresì, il comma 7 del citato articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove si prevede che "gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che nella predetta riunione istruttoria i rappresentanti del Ministero della transizione ecologica hanno confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame, che non sarebbe formalmente in contrasto con il quadro vincolistico di riferimento;

CONSIDERATO che il predetto interesse deve essere comunque bilanciato con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che la convinta adesione dell'Italia al processo di transizione energetica e decarbonizzazione dei settori economici debba avvenire nel rispetto degli altri interessi pubblici connessi e, in modo particolare, dei valori ambientali e paesaggistici;

CONSIDERATO che il progetto in esame interferirebbe con aree boschive e sarebbe in contrasto con quanto previsto dal QTRP della regione Calabria;

RITENUTO che il previsto espianto di un numero significativo di alberi costituisce un eccessivo sacrificio al valore ambientale espresso dal contesto di riferimento, anche alla luce degli obiettivi in merito alla limitazione della deforestazione, di recente indicati a livello internazionale;

RILEVATO che alcuni aerogeneratori ricadono nella fascia di rispetto di corsi d'acqua e di aree boschive nonché in territori percorsi o danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rimboschimento;

CONSIDERATI i profili di rischio conseguenti al taglio degli alberi e ai "movimenti terra" necessari alla realizzazione delle fondamenta degli aerogeneratori e alla realizzazione dei tracciati dei cavidotti, che per le grandi dimensioni del parco eolico si estenderanno per più di 30 Km;

CONSIDERATO che l'impianto eolico insiste anche su terreni destinati a seminativo e pascolo che risultano essere in stretta adiacenza e continuità funzionale ad estesi boschi di Pino Laricio;

RILEVATO che l'intervento in esame andrebbe a produrre distorsioni paesaggistiche incoerenti e altamente interferenti con gli strumenti di tutela del paesaggio agrario e con le politiche di sviluppo socio economico ad esse legate;

CONSIDERATI, inoltre, i significativi sacrifici in termini di valori ambientali e paesaggistici, conseguenti alla realizzazione dell'intervento in esame, in rapporto all'efficienza dello stesso che, pur occupando un'area molto vasta, con un elevato numero di aerogeneratori di imponenti dimensioni, garantisce una quantità di energia sottodimensionata rispetto ad impianti analoghi già realizzati o in corso di realizzazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse alla tutela paesaggistica, condividendo l'avviso del Ministero della cultura, in considerazione dei molteplici impatti negativi dell'opera sopra esposti, al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici, culturali e ambientali dell'area interessata;

DELIBERA

di fare propria la posizione del Ministero della cultura e di non consentire il proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di parco eolico denominato "Primus" della potenza di 60,375 MW e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Pizzoni (VV), Simbario (VV), San Nicola da Crissa (VV), Vallelonga (VV), Vazzano (VV), e Torre Ruggiero (CZ), Serra San Bruno (VV), Spadola (VV), Cardinale (CZ), Argusto (CZ), Gagliato (CZ), Petrizzi (CZ), , proposto dalla società Parco eolico di Primus S.r.l., per le motivazioni esposte in premessa e considerati i molteplici impatti negativi dell'opera, al fine della tutela e della conservazione dei valori ambientali, nonché paesaggistici e culturali dell'area interessata, indicati nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico.

Roma, 9 dicembre 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI